

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015  
272<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI**

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato per i disegni di legge in titolo, rileva, in primo luogo, che la proposta si compone di due parti, dirette a regolare due distinti istituti: il titolo I ha ad oggetto le unioni civili, mentre il titolo II reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'istituto delle unioni civili è diretto a disciplinare relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, le quali possono certificare il loro legame attraverso l'iscrizione in un apposito registro, istituito presso gli uffici comunali.

La scelta compiuta appare compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo - nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La sentenza, nel riconoscere all'unione omosessuale i caratteri propri di formazione sociale meritevole di tutela - e quindi di regolazione legislativa -, si preoccupa, contestualmente, di porre al riparo l'articolo 29 della Costituzione, esaltando della norma il suo tipico carattere di "garanzia di istituto", funzionale ad assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso e orientata alla procreazione una tutela esclusiva e differenziata, suscettibile di precludere ogni possibile omologazione ad essa di altre tipologie di vincolo affettivo. Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto "divorzio imposto", a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso. La Corte ha affermato che la situazione di due coniugi i quali, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, non intendano interrompere il loro rapporto di coniugio, pur ponendosi fuori dal modello del matrimonio, non è equiparabile all'unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale che, seppur non declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. La Corte ha quindi ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito - si legge nella sentenza - il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale *deficit* di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

La regolazione dell'unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, in quanto l'unione tra persone dello stesso sesso, meritevole di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, è regolata in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale.

Nondimeno, non può non essere adeguatamente considerato il carattere del tutto particolare dell'unione omosessuale, che è una formazione sociale con caratteri peculiari. Essa, seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all'istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all'articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello

matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l'applicazione all'unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori.

Il canone interpretativo dell'articolo 29 della Costituzione, a garanzia dell'istituto familiare, predispone una speciale tutela al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso. Ciò però non può escludere che il legislatore possa estendere alle unioni civili diritti propri dell'istituto matrimoniale, la cui istanza di particolare protezione, accolta dal Costituente, non può considerarsi frustrata da una legislazione sulle unioni omosessuali che ne regoli le forme di esistenza giuridica, modellandole sul matrimonio. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 138 del 2010, ha ammesso, seppure in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo tra le condizioni della coppia coniugata e quelle della coppia omosessuale. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito questo principio in diverse pronunce. Fra tutte, si può ricordare la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 4184 del 2012, con la quale si riconosce che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo fecondo e virtuoso con il legislatore, ha spesso riconsiderato alcuni suoi canoni interpretativi. Si pensi al radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 494 del 2002, in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni codicistiche recanti il divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: la Corte, mutando completamente posizione rispetto alla sua precedente giurisprudenza, dichiarò fondata la questione, in riferimento alla violazione del diritto allo *status filiationis* e, anche in questo caso, in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza. Non può escludersi, dunque, un'evoluzione interpretativa dell'espressione "società naturale", contenuta all'articolo 29 della Costituzione. In ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula è suscettibile di essere oggetto di un'ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla *voluntas* del legislatore costituente, avvinta - per evidenti ragioni di contesto storico e culturale - al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un'interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza.

Il titolo II del testo unificato regola la convivenza di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Da tale forma di convivenza discendono automaticamente alcuni effetti giuridici, mentre altri conseguono alla stipulazione di un contratto di convivenza, tipizzato agli articoli 8 e seguenti del testo.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all'articolo 147 del codice civile (*Doveri verso i figli*), il legislatore si sforzi di elaborare una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell'articolo, quanto alla *ratio* e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l'istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un'applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica;
- in riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all'espressione "convivenza di fatto", nel momento in cui, in ragione dell'automatica produzione di effetti giuridici che ne discendono, la "convivenza di fatto" si risolve sempre in una "convivenza di diritto";
- con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, occorre valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte il diritto all'autodeterminazione individuale e, dall'altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni - e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà - possono sorgere diritti e doveri reciproci. Nel momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e

di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un'ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia *erga omnes*.